

NUOVO REGOLAMENTO PER ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DI CORMANO

SEZIONE I°: NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE “ALBO DELLE ASSOCIAZIONI”

Art. 1 – FINALITÀ

1. Il Comune di Cormano ispirandosi ai valori della Costituzione (principio di sussidiarietà, previsto dal titolo V°), alle finalità del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e allo Statuto Comunale, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela della libertà di espressione dei cittadini e per il perseguimento, nell’interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e del tempo libero.
2. Il Comune favorisce l’attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge nazionale, dalla legge regionale e dallo Statuto Comunale, riferendosi a principi di economicità, trasparenza, efficienza, ragionevolezza, pubblicità e valorizzazione del patrimonio comunale.

Art. 2 – ALBO COMUNALE

1. L’Albo comunale delle Associazioni, raccoglie le realtà di volontariato senza fini di lucro operanti nel territorio (il termine Associazioni deve essere inteso in senso generico, in quanto è comprensivo di tutte le tipologie descritte al successivo art. 4), che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo art. 3,
2. L’iscrizione all’Albo comporta il riconoscimento, da parte del Comune, delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell’Associazione medesima ed il suo valore ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della città.
3. L’iscrizione delle associazioni all’Albo, quale registro ufficiale delle associazioni, consente al Comune di concludere, con le stesse, accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi istituiti e/o istituendi sul territorio e di stabilire collaborazioni occasionali e/o continuative.

Art. 3 - SEZIONI TEMATICHE

1. L’albo comunale è articolato nelle seguenti sezioni:
 - a. socio-assistenziale;
 - b. sport;
 - c. cultura e tempo libero;
 - d. associazioni d’arma.
 - e. ambiente
2. Ogni associazione, in relazione alle finalità e all’oggetto sociale di cui al proprio statuto e atto costitutivo, può iscriversi a più sezioni tematiche.

Art. 4 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale le Associazioni, formalmente costituite e operanti nell'ambito comunale, con o senza personalità giuridica, che hanno sede nel territorio comunale e che:
 - a. non abbiano finalità di lucro;
 - b. si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
 - c. svolgano attività riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati nell' articolo 3;
 - d. siano costituite sul territorio del Comune di Cormanò e vi operino da almeno 6 mesi;
 - e. abbiano un numero minimo di 5 soci aderenti, siano effettivamente operative e realizzino iniziative concrete rivolte alla comunità locale.
2. Possono essere iscritte all'Albo comunale anche le associazioni costituite sul territorio di un altro Comune, ma che svolgano nel territorio del Comune di Cormanò significative attività, riconducibili alle finalità e alle attività contemplate dal presente regolamento.
3. Possono altresì essere iscritti all'Albo comunale i soggetti associativi a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgano, tramite una loro sezione locale, attività nell'ambito comunale.
4. Sono escluse le Associazioni aderenti a partiti politici o articolazioni di essi, organizzazioni sindacali, associazioni dei datori di lavoro, professionali, associazioni di categoria, associazione di tutela interessi economici dei soci, circoli privati.
5. L'Amministrazione Comunale dovrà essere aggiornata circa le iscrizioni, le variazioni, le cancellazioni dall'albo comunale, attraverso una semplice comunicazione del responsabile dell'Ufficio comunale preposto dal Sindaco. Responsabile ai soli fini della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo comunale è il responsabile dell'Ufficio comunale preposto, che dovrà provvedervi con proprio atto.

Art. 5 – RICHIESTA DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è presentata al Sindaco compilando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio comunale preposto.
2. Ai fini dell'iscrizione dell'Associazione all'Albo Comunale il/i rappresentanti di ogni associazione/ente dovranno dichiarare di possedere, alla data della presentazione dell'istanza, i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni (Testo Unico dei Contratti), come riportati sul predisposto modulo di presentazione.
3. Gli Enti con personalità giuridica devono presentare la seguente documentazione in copia semplice allegata alla domanda di iscrizione:
 - a. atto costitutivo;
 - b. statuto;
 - c. copia del Codice fiscale dell'ente o Associazione e/o Partita IVA in base alla normativa vigente;
 - d. lettera con breve presentazione dell'Associazione;
 - e. copia del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore (Legge 117/2017) e/o copia dell'Albo Regionale/Provinciale oppure di affiliazione ad altri organismi riconosciuti se presente.
4. Gli organismi privi di personalità giuridica dovranno presentare in carta libera la seguente documentazione da allegare alla domanda:
 - a. atto costitutivo firmato dagli aderenti al gruppo stesso;
 - b. copia documento di identità del responsabile del gruppo;

- c. lettera di presentazione dell'associazione attestante l'ordinamento interno, le finalità e le caratteristiche della stessa.
5. Per le organizzazioni parrocchiali, in particolare, non è richiesta presentazione di "statuto e/o atto costitutivo e/o accordo degli aderenti", bensì la sola iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, come previsto dall'art. 1 comma 2 o, fino all'entrata in vigore del registro, una dichiarazione del Parroco pro-tempore che ne attesti l'operatività.

Art. 6 - REVISIONE DELL'ALBO

1. La revisione dell'Albo è effettuata con cadenza triennale con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro il 15 novembre della terza annualità del triennio di validità, le associazioni, già iscritte o nuove, rinnovano o effettuano la richiesta di iscrizione per il triennio successivo, con le modalità di cui all'art. 5.
2. Le associazioni già iscritte, nel richiamare la documentazione già agli atti della Amministrazione, avranno cura di dichiarare la permanenza di tutti i requisiti di cui all'art.4 ed ogni eventuale modifica intervenuta dei dati di cui all'art. 5. La mancata richiesta di rinnovo costituirà motivo di cancellazione dall'Albo per il triennio successivo.

Art. 7 - AGGIORNAMENTO E DURATA DELL'ISCRIZIONE

Nel corso del triennio, il Dirigente dell'Ufficio con cadenza semestrale aggiorna l'Albo in relazione ad eventuali nuove richieste pervenute nel frattempo, sottoponendolo alla Giunta Comunale, per la presa d'atto, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del semestre. Le nuove iscrizioni avranno validità per il solo periodo residuo del triennio in corso.

Art. 8 - FORME DI SOSTEGNO

1. Le Associazioni iscritte all'albo possono svolgere le loro attività:
 - a. in autonomia;
 - b. in collaborazione con il Comune;
 - c. con il patrocinio del Comune;
2. Il Comune può sostenere le attività svolte, con delibera di Giunta Comunale, mediante:
 - a. concessione temporanea di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature comunali, secondo le regolamentazioni vigenti;
 - b. fornitura temporanea di prestazioni e/o servizi, in funzione del tipo di attività;
 - c. erogazione di contributi in denaro.

Art. 9 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti i diritti ed i benefici specificatamente previsti dallo Statuto Comunale ed in particolare l'iscrizione all'Albo costituisce condizione essenziale:
 - a. per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici secondo quanto previsto dall'apposito regolamento anche in ragione dell'attività svolta e compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
 - b. per la stipula di convenzioni.
2. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione preferenziale :
 - a. per la concessione del patrocinio dell'Ente e l'utilizzo del logo;
 - b. per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali.

Art.10 – OBBLIGHI ED IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE

1. Le associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano la propria disponibilità alla collaborazione con altre associazioni, con l'Amministrazione comunale o con le altre realtà sociali ed istituzionali locali, specialmente nelle occasioni di particolare rilievo per la comunità locale.
2. Le associazioni iscritte all'Albo comunale sono tenute ad indicare all'Ufficio comunale preposto all'inizio dell'anno le richieste relativamente a contributi economici, all'utilizzo delle infrastrutture o servizi ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività programmate, nonché il calendario di queste.
3. Le associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano all'Amministrazione comunale la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono l'accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto delle legge vigenti sulla privacy.
4. Le Associazioni che utilizzano spazi e/o locali di proprietà dell'Amministrazione Comunale assicurano la propria disponibilità a condividerli con altre associazioni, nel rispetto delle regolare svolgimento delle reciproche attività
5. Le Associazioni dovranno provvedere, a propria cura, degli adempimenti assicurativi necessari per l'espletamento delle attività.
6. L'associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperte da polizze assicurative.
7. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi, cui potrà rivalere ai sensi e per gli effetti della normativa sulla responsabilità civile.

Art. 11 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Il Dirigente dell'Ufficio, entro 30 gg. dalla relativa conoscenza, provvede con proprio atto alla cancellazione dell'associazione dall'Albo in caso di:

- a. perdita di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
- b. mancata produzione dei documenti richiesti per l'iscrizione;
- c. mancata dichiarazione e comunicazione delle variazioni sociali intervenute successivamente all'iscrizione;
- d. mancata richiesta di rinnovo dell'iscrizione per il triennio successivo.

Art. 12 – PUBBLICITÀ DELL'ALBO COMUNALE

Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini, attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.